

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 14/04/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 189/L/2020

OGGETTO: IL "DECRETO LIQUIDITA'" BLOCCA L'INDENNITA' DI 600 EURO AI PROFESSIONISTI

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, l'[articolo 34 D.L. 23/2020](#) (c.d. "Decreto Liquidità") aggiunge un **ulteriore elemento di complicazione** alla già complessa vicenda che ha interessato il **riconoscimento dell'indennità di 600 euro** a favore dei **professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

La richiamata disposizione ha infatti previsto che i **professionisti**, per poter beneficiare dell'indennità, devono essere "**non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva**". Si pensi, a mero titolo di esempio, a tutti i professionisti che sono anche **lavoratori dipendenti** (come i **docenti**): la nuova disposizione normativa prevede la loro **automatica esclusione** dai soggetti ammessi al beneficio.

L'[articolo 34 D.L. 23/2020](#), pertanto, impone alle Casse private, prima dell'erogazione dell'indennità, **ulteriori verifiche**, che, però, richiedono un **incrocio dei dati con quelli a disposizione dell'Inps**.

Questo, inevitabilmente, comporta un **differimento nella corresponsione degli importi**, nonostante fossero già stati effettuati **tutti i controlli sulle domande inviate**, con conseguente annuncio dell'**imminente erogazione delle somme**.

In considerazione di quanto appena esposto, dunque, la **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti** ha annunciato, nella giornata del **9 aprile**, la **sospensione dell'accoglimento delle nuove istanze**, nonché del relativo **pagamento di quelle già accolte**, in attesa delle necessarie **direttive ministeriali** in merito.

Secondo le prime anticipazioni, la strada che sarà percorsa si sostanzierà nella richiesta di un'**autocertificazione ai professionisti**, finalizzata ad attestare l'iscrizione, **in via esclusiva**, alla Cassa privata.

Si tratta, invero, della scelta già manifestata dalla **Cassa Forense**, la quale ha annunciato l'**invio immediato**, a tutti gli iscritti che hanno presentato domanda, di una **comunicazione** con la quale si invitano i professionisti al **completamento dell'istruttoria**, rilasciando apposita **dichiarazione** attestante l'iscrizione in via esclusiva a **Cassa Forense**. Tale integrazione **non influirà in alcun modo sull'ordine di arrivo delle domande** originariamente presentate, ma **impedirà comunque l'accoglimento della domanda** in caso di mancata integrazione **entro la data del 30 aprile**.

Il differimento dei pagamenti è tuttavia, in ogni caso, inevitabile.

Ancora nessuna comunicazione è stata invece diffusa dall'**ENPACL** (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) che aveva **già avviato l'accredito** delle indennità ai richiedenti.

Al di là delle scelte che saranno adottate a fronte della sopravvenuta previsione normativa, **dubbi interpretativi** potrebbero sorgere anche in considerazione della lettera della nuova disposizione, soprattutto con riferimento ai **titolari di redditi da pensione**.

Il generale requisito della non titolarità "**di trattamento pensionistico**" induce infatti a ritenere rilevanti, ai fini **dell'esclusione** dall'indennità, non soltanto le **pensioni dirette (pensioni di anzianità e vecchiaia)**, ma anche quelle **indirette (pensione ai superstiti o di reversibilità)**.

La confusione in merito alla posizione dei **titolari di trattamento pensionistico** è tra l'altro acuita dalle previsioni del **maxiemendamento alla Legge di conversione del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia)**, che modifica l'[articolo 44](#), con il quale è stato istituito

il **Fondo di ultima istanza**, a favore, tra l'altro, dei **professionisti iscritti alle Casse private**, introducendo una **preclusione limitata ai soli titolari di pensioni dirette**.

Come sottolineato dal **Presidente della Cassa Dottori Commercialisti, Walter Anedda**, *"In sintesi un DL, con DM attuativo, **modificato da altro D.L.** che dovrà essere **convertito**, il cui testo è però **modificato potenzialmente dalla Legge di Conversione del primo DL**. Se avete mal di testa, non siete i soli"*.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci